


# Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



## Requisiti di informativa relativi alla composizione del patrimonio

Testo delle disposizioni

Giugno 2012



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2012. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.*

ISBN 92-9131-428-5 (stampa)

ISBN 92-9197-428-5 (web)

## Indice

Introduzione.....	1
Data di entrata in vigore e periodicità delle segnalazioni.....	2
Sezione 1 – Schema di segnalazione definitivo (dal 1° gennaio 2018).....	3
Sezione 2 – Requisiti di raccordo .....	3
Fase 1 – Pubblicazione dello stato patrimoniale in base al metodo di consolidamento prudenziale .....	4
Fase 2 – Ampliamento delle voci dello stato patrimoniale a fini prudenziali per evidenziare tutte le componenti figuranti nello schema di segnalazione della composizione del patrimonio di vigilanza .....	5
Fase 3 – Raccordo fra ciascuna componente riportata nell’ambito della fase 2 e lo schema per la segnalazione della composizione del patrimonio .....	6
Sezione 3 – Schema di segnalazione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale .....	6
Sezione 4 – Altri requisiti di informativa.....	7
Sezione 5 – Schema di segnalazione per il periodo di transizione.....	8
Allegato 1 – Schema di segnalazione definitivo (dal 1° gennaio 2018).....	10
Allegato 2 – Illustrazione dell’approccio di raccordo in tre fasi .....	18
Allegato 3 – Schema di segnalazione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale .....	23
Allegato 4 – Schema di segnalazione per il periodo di transizione.....	26



# Requisiti di informativa relativi alla composizione del patrimonio

## Introduzione

1. Durante la crisi finanziaria molti operatori di mercato e autorità di vigilanza hanno cercato di valutare approfonditamente l'adeguatezza patrimoniale delle banche e confrontare la loro situazione a livello internazionale. L'inadeguato livello di dettaglio dell'informativa e le diverse modalità di segnalazione utilizzate hanno reso ardua, se non addirittura impossibile, un'analisi accurata di questo tipo. La mancanza di trasparenza riguardo alla qualità del capitale è spesso citata fra i fattori che hanno alimentato l'incertezza durante la crisi finanziaria. Gli interventi delle autorità, inoltre, avrebbero potuto essere più efficaci in presenza di maggiore chiarezza sulle posizioni patrimoniali delle banche.

2. Al fine di garantire che le banche dispongano di una base patrimoniale di qualità elevata a fronte delle proprie esposizioni al rischio, Basilea 3 ha introdotto una serie di requisiti dettagliati, volti ad accrescere la qualità e la coerenza patrimoniali nel settore bancario. Basilea 3 prescriveva inoltre un insieme di obblighi di informativa di alto livello, finalizzati a migliorare la trasparenza del patrimonio di vigilanza e a promuovere la disciplina dei mercati e preannunciava l'elaborazione di requisiti più dettagliati di informativa nell'ambito del terzo pilastro<sup>1</sup>. Tali requisiti sono descritti nel presente documento.

3. Affinché gli operatori di mercato possano comparare il grado di adeguatezza patrimoniale delle banche in giurisdizioni diverse è essenziale che le banche stesse pubblichino l'elenco completo delle voci del patrimonio di vigilanza e degli aggiustamenti regolamentari. Inoltre, allo scopo di aumentare la coerenza e la fruibilità della pubblicazione di informazioni relative alla composizione del patrimonio di vigilanza, nonché di attenuare il rischio che l'impiego di formati diversi pregiudichi l'obiettivo di una migliore informativa, il Comitato di Basilea ha stabilito che le banche con operatività internazionale delle giurisdizioni facenti parte del Comitato dovranno avvalersi di uno schema segnaletico comune per la pubblicazione della propria posizione patrimoniale.

4. I nuovi requisiti sono presentati nelle cinque sezioni seguenti.

- **Sezione 1 – Schema di segnalazione definitivo (dal 1° gennaio 2018).** Definisce uno schema comune che le banche dovranno utilizzare per segnalare la scomposizione del rispettivo patrimonio di vigilanza dal 1° gennaio 2018, terminato il periodo di transizione per l'introduzione progressiva delle deduzioni. Lo schema servirà a soddisfare il requisito di Basilea 3 che prevede la pubblicazione di tutti gli aggiustamenti regolamentari, compresi gli importi al di sotto delle soglie stabilite per la deduzione; esso accrescerà pertanto la coerenza e la raffrontabilità fra banche e fra paesi delle segnalazioni relative agli elementi del patrimonio. Lo schema potrà essere utilizzato prima del 1° gennaio 2018 in determinate circostanze, specificate nella sezione 1.
- **Sezione 2 – Requisiti di raccordo.** Definisce un approccio in tre fasi che le banche dovranno seguire per soddisfare in maniera uniforme il requisito di Basilea 3 che impone di effettuare un raccordo completo tra tutti gli elementi del patrimonio di

---

<sup>1</sup> Cfr. i paragrafi 91-93 del testo delle disposizioni di Basilea 3, consultabile all'indirizzo [http://www.bis.org/publ/bcbs189\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf).

vigilanza e le corrispondenti poste del bilancio di esercizio pubblicato. L'approccio non si avvale di uno schema comune poiché il punto di partenza del raccordo, ossia lo stato patrimoniale pubblicato, varierà in base alla giurisdizione a seconda dei criteri contabili applicati.

- **Sezione 3 – Schema di segnalazione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale.** Definisce uno schema di segnalazione comune che le banche dovranno utilizzare per soddisfare il requisito di Basilea 3 che prevede di fornire una descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale emessi;.
- **Sezione 4 – Altri requisiti di informativa.** Descrive come le banche dovranno soddisfare il requisito di Basilea 3 che prescrive di pubblicare sul proprio sito internet tutte le clausole e condizioni riguardanti gli strumenti inclusi nel patrimonio di vigilanza, nonché il requisito di esplicitare il calcolo dei coefficienti che si basano su componenti del patrimonio di vigilanza.
- **Sezione 5 – Schema di segnalazione per il periodo di transizione.** Presenta una versione modificata dello schema definitivo descritto nella sezione 1, che le banche dovranno utilizzare durante la fase di transizione. Lo schema per il periodo di transizione servirà a soddisfare il requisito di Basilea 3 che richiede alle banche di comunicare le componenti del capitale che beneficiano delle disposizioni transitorie.

## Data di entrata in vigore e periodicità delle segnalazioni

5. Le autorità nazionali provvederanno a rendere obbligatori i requisiti di informativa contenuti nel presente documento entro e non oltre il 30 giugno 2013. Le banche saranno tenute a rispettare tali requisiti a partire dalla data di pubblicazione della prima serie di situazioni contabili relative a una data di bilancio corrispondente o successiva al 30 giugno 2013 (ad eccezione dello schema di segnalazione definitivo descritto nella sezione 1). Inoltre, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, le banche dovranno pubblicare l'informativa richiesta con la stessa frequenza delle situazioni contabili e simultaneamente alla pubblicazione di queste ultime, a prescindere dal fatto che le situazioni contabili stesse siano certificate (la pubblicazione dell'informativa avverrà quindi di norma con cadenza trimestrale o semestrale). Per quanto concerne lo schema di segnalazione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale (sezione 3) e la pubblicazione di tutte le relative clausole e condizioni (sezione 4), le banche saranno tenute ad aggiornare l'informativa pertinente ogniqualvolta un nuovo strumento venga emesso o incluso nel patrimonio di vigilanza, nonché in caso di rimborso, conversione/svalutazione o altro cambiamento significativo nella natura di uno strumento di capitale esistente.

6. Nell'ambito del terzo pilastro le grandi banche sono tenute al rispetto di requisiti minimi di informativa che impongono la pubblicazione trimestrale dei coefficienti patrimoniali e degli elementi principali che li compongono, a prescindere dalla frequenza di pubblicazione delle situazioni contabili<sup>2</sup>. Tali requisiti restano validi nell'ambito di Basilea 3.

7. L'informativa prevista dal presente documento dovrà essere inserita nelle situazioni contabili pubblicate o, come minimo, queste ultime dovranno contenere un collegamento diretto all'informativa completa riportata sul sito internet della banca o all'interno di

---

<sup>2</sup> Cfr. il paragrafo 818 di Basilea 2: *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi – Nuovo schema di regolamentazione – Versione integrale* (giugno 2006), consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf>.

comunicazioni di vigilanza pubblicamente disponibili. Le banche dovranno inoltre pubblicare sul proprio sito internet, o all'interno di comunicazioni di vigilanza pubblicamente disponibili, un archivio (per un periodo di conservazione determinato dall'autorità nazionale competente) di tutte le segnalazioni relative ai periodi precedenti. Indipendentemente dalla modalità scelta per la pubblicazione (situazioni contabili pubblicate, siti internet delle banche o comunicazioni di vigilanza pubblicamente disponibili), tutte le informazioni dovranno essere riportate nel formato prescritto dal presente documento.

## **Sezione 1 – Schema di segnalazione definitivo (dal 1° gennaio 2018)**

8. Lo schema comune di segnalazione elaborato dal Comitato di Basilea è riportato nell'allegato 1, unitamente a una spiegazione della sua struttura<sup>3</sup>.

9. Esso servirà a rilevare le posizioni patrimoniali delle banche dopo il 1° gennaio 2018, al termine del periodo di transizione previsto per l'introduzione progressiva delle deduzioni, e dovrà essere utilizzato dalle banche per i periodi di segnalazione corrispondenti o successivi a tale data. Qualora una giurisdizione consenta o richieda alle banche di applicare integralmente le deduzioni di Basilea 3 prima del 1° gennaio 2018 (ossia preveda l'applicazione immediata delle deduzioni ovvero un ridotto periodo di introduzione progressiva), essa potrà consentire o richiedere alle banche di propria competenza di utilizzare lo schema di segnalazione specificato nell'allegato 1, in alternativa a quello provvisorio descritto nella sezione 5, a partire della data di applicazione della totalità delle deduzioni di Basilea 3. In tali casi le relative banche saranno tenute a comunicare chiaramente che si avvalgono di tale schema perché stanno applicando integralmente le deduzioni di Basilea 3.

## **Sezione 2 – Requisiti di raccordo**

10. Questa sezione definisce un approccio comune che le banche dovranno seguire per soddisfare il requisito specificato nel paragrafo 91 del testo delle disposizioni di Basilea 3, che impone alle banche di pubblicare *“un raccordo completo tra tutti gli elementi del patrimonio di vigilanza e le corrispondenti poste dello stato patrimoniale nel bilancio di esercizio certificato”*. Tale requisito intende rimediare alla mancata corrispondenza che si riscontra attualmente nell'informativa di molte banche fra i dati utilizzati per il computo del patrimonio di vigilanza e quelli riportati nei dati contabili pubblicati.

11. Le banche dovranno seguire un approccio in tre fasi volto a esplicitare il collegamento fra lo stato patrimoniale nel bilancio di esercizio pubblicato e i dati figuranti nello schema per la segnalazione della composizione del patrimonio presentato nella sezione 1.

---

<sup>3</sup> Lo schema si basa in larga misura sul modello utilizzato nella raccolta dei dati per il monitoraggio dell'attuazione di Basilea 3; cfr. <http://www.bis.org/bcbs/gis/index.htm>.

12. Le tre fasi dell'approccio prevedono che le banche:
- pubblichino lo stato patrimoniale in base al metodo di consolidamento prudenziale (fase 1);
  - amplino le voci dello stato patrimoniale rappresentato in base al metodo di consolidamento prudenziale in modo da evidenziare tutte le componenti utilizzate nello schema per la segnalazione della composizione del patrimonio (fase 2);
  - raccordino ciascuna componente riportata nell'ambito della fase 2 allo schema per la segnalazione della composizione del patrimonio presentato nella sezione 1 (fase 3).
13. L'approccio in tre fasi delineato di seguito intende offrire i seguenti vantaggi:
- il livello di dettaglio dell'informativa sarà commisurato alla complessità del bilancio della banca segnalante (non viene imposto uno schema di segnalazione fisso concepito per le banche più complesse; le banche saranno libere di tralasciare alcuni punti, se nel loro caso non aggiungono nuove informazioni);
  - gli operatori di mercato e le autorità di vigilanza saranno in grado di far risalire gli elementi del patrimonio di vigilanza all'esatta voce dello stato patrimoniale redatto in base al metodo di consolidamento prudenziale;
  - grazie alla sua flessibilità, l'approccio può essere seguito a prescindere dai principi contabili utilizzati: le banche dovranno far corrispondere ciascun elemento dello schema di segnalazione alle voci dello stato patrimoniale redatto in base al metodo di consolidamento prudenziale, a prescindere dal fatto che i principi contabili prevedano o meno che la fonte sia riportata nello stato patrimoniale.

### **Fase 1 – Pubblicazione dello stato patrimoniale in base al metodo di consolidamento prudenziale**

14. Spesso il metodo di consolidamento utilizzato a fini contabili non corrisponde a quello utilizzato a fini prudenziali. Ciò spiega generalmente gran parte delle differenze riscontrabili fra i dati utilizzati nel computo del patrimonio di vigilanza e del bilancio. Di conseguenza, uno degli aspetti fondamentali del raccordo con le situazioni contabili consiste nel comunicare come cambi lo stato patrimoniale riportato in bilancio in caso di applicazione del metodo di consolidamento prudenziale. Questa fase è illustrata nell'allegato 2.

15. Laddove per un determinato gruppo bancario non vi siano differenze fra il metodo di consolidamento contabile e quello prudenziale, questa fase potrà essere tralasciata. Il gruppo bancario in parola potrà passare direttamente alla fase 2, limitandosi a comunicare l'assenza di differenze fra i due metodi di consolidamento.

16. Oltre all'informativa richiesta dalla fase 1, le banche sono tenute a pubblicare l'elenco delle entità giuridiche rientranti nel perimetro di consolidamento contabile ma non in quello del consolidamento prudenziale. Ciò consentirà alle autorità di vigilanza e agli operatori di mercato di valutare meglio i rischi posti dalle filiazioni non consolidate. Analogamente, le banche sono tenute a pubblicare l'elenco delle entità giuridiche rientranti nel perimetro di consolidamento prudenziale ma non in quello del consolidamento contabile. Infine, nel caso in cui alcune entità giuridiche rientrino in entrambi i perimetri di consolidamento, esse dovranno essere elencate separatamente, spiegando le differenze nei metodi di consolidamento utilizzati. Relativamente a ciascuna entità giuridica da includere nell'informativa in base al presente paragrafo, le banche devono inoltre pubblicare il totale dell'attivo di bilancio e quello del patrimonio netto (come riportato nel bilancio dell'entità giuridica), nonché una descrizione delle principali attività svolte.



**Fase 2 – Ampliamento delle voci dello stato patrimoniale a fini prudenziali per evidenziare tutte le componenti figuranti nello schema di segnalazione della composizione del patrimonio di vigilanza**

17. Molti degli elementi utilizzati nel calcolo del patrimonio di vigilanza non sono facilmente individuabili da un esame superficiale dello stato patrimoniale. Le banche dovranno pertanto ampliare le voci dello stato patrimoniale consolidato in base al metodo prudenziale, in modo da riportare separatamente tutte le componenti figuranti nello schema per la segnalazione della composizione del patrimonio di vigilanza (descritto nella sezione 1).

18. Ad esempio, è possibile che il capitale azionario versato sia riportato in bilancio come singola voce. Tuttavia, alcuni suoi elementi potrebbero soddisfare i criteri di computabilità nel Common Equity Tier 1 (CET1), altri soltanto i criteri di computabilità nel Tier 1 aggiuntivo (T1A) o nel patrimonio supplementare (o Tier 2, T2), e altri ancora non essere affatto computabili nel patrimonio di vigilanza. Di conseguenza, laddove una banca computi una parte del capitale azionario versato all'interno del CET1 e un'altra parte all'interno del T1A, essa dovrebbe ampliare come segue la voce "Capitale azionario versato" all'interno dello stato patrimoniale (cfr. l'allegato 2, fase 2):

Capitale azionario versato		Rif.
di cui: importo computabile nel CET1		h
di cui: importo computabile nel T1A		i

19. Inoltre, come nell'esempio sopra illustrato, a ciascun elemento segnalato alla voce ampliata dello stato patrimoniale dovrà essere assegnato un numero o una lettera di riferimento da utilizzare nella fase 3.

20. Si consideri ad esempio l'aggiustamento regolamentare che consiste nella deduzione delle attività immateriali. Sebbene si possa pensare che tale deduzione sia immediatamente desumibile dallo stato patrimoniale, ciò potrebbe non essere vero per vari motivi. In primo luogo, l'importo iscritto in bilancio potrebbe includere l'avviamento, altre attività immateriali e i diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari. Tali diritti non sono integralmente deducibili (essendo soggetti a deduzione con franchigia). In secondo luogo, l'ammontare della deduzione si intende al netto di eventuali passività corrispondenti per imposte differite. Tali passività saranno iscritte dal lato del passivo di bilancio, e verosimilmente riportate insieme ad altre passività per imposte differite che non presentano alcun legame con l'avviamento o le attività immateriali. Di conseguenza, la banca dovrebbe ampliare la voce dello stato patrimoniale come segue:

Avviamento e attività immateriali		Rif.
di cui: avviamento		a
di cui: altre attività immateriali (esclusi i diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari)		b
di cui: diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari		c
Passività per imposte correnti e differite		
di cui: passività per imposte differite relative all'avviamento		d
di cui: passività per imposte differite relative ad altre attività immateriali (esclusi i diritti di servicing dei mutui ipotecari)		e
di cui: passività per imposte differite relative ai diritti di servicing dei mutui ipotecari		f

21. È importante notare che le banche dovranno ampliare le voci dello stato patrimoniale soltanto nella misura necessaria a evidenziare le componenti utilizzate nello schema di segnalazione della composizione del patrimonio. Ad esempio, se l'intero capitale azionario versato soddisfa i criteri di computabilità nel CET1, la banca non sarà tenuta ad ampliare questa voce dello stato patrimoniale. Il livello di dettaglio dell'informativa è commisurato alla complessità dello stato patrimoniale e della struttura del patrimonio della banca.

22. La fase 2 è illustrata nell'allegato 2.

### **Fase 3 – Raccordo fra ciascuna componente riportata nell'ambito della fase 2 e lo schema per la segnalazione della composizione del patrimonio**

23. All'interno degli schemi di segnalazione descritti nelle sezioni 1 e 5, le banche sono tenute a utilizzare i numeri/le lettere di riferimento utilizzati nella fase 2 per evidenziare la fonte di ciascuna voce.

24. Ad esempio, lo schema di segnalazione della composizione del patrimonio contiene la voce "avviamento al netto delle connesse passività per imposte". Accanto a questa voce, nella definizione dello schema, la banca dovrebbe riportare le lettere "a – d" per illustrare come le corrispondenti poste dello stato patrimoniale stilato in base al metodo di consolidamento prudenziale siano state utilizzate per calcolare la voce riportata nello schema di segnalazione.

#### ***Ulteriori osservazioni sull'approccio in tre fasi***

25. Il Comitato di Basilea ha valutato l'opportunità di utilizzare un unico modello, obbligatorio per tutte le banche, per pubblicare il raccordo fra lo stato patrimoniale e il patrimonio di vigilanza. Il Comitato ha tuttavia ritenuto che attualmente ciò non sarebbe stato possibile, considerato che nelle diverse giurisdizioni lo stato patrimoniale viene redatto in modo diverso a seconda dei principi contabili utilizzati.

26. L'utilizzo di uno schema di segnalazione unico è tuttavia possibile all'interno di una singola giurisdizione. Di conseguenza, le autorità competenti potranno definire un modello comune coerente con l'approccio in tre fasi sopra descritto e richiedere alle banche di utilizzarlo per conseguire una maggiore uniformità nell'applicazione dell'approccio stesso all'interno della loro giurisdizione.

### **Sezione 3 – Schema di segnalazione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale**

27. Basilea 3 prevede che le banche pubblichino una descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale emessi. Sebbene sia previsto anche l'obbligo di rendere note tutte le clausole e condizioni riguardanti gli strumenti inclusi nel patrimonio di vigilanza (cfr. sezione 4), ricavare le caratteristiche principali di tali strumenti a partire da questo tipo di informativa, verosimilmente voluminoso, rappresenta un compito oneroso. Tale compito risulterà più semplice per la banca emittente che non per gli operatori di mercato o le autorità di vigilanza che desiderino avere una visione d'insieme della struttura patrimoniale della banca.

28. Le disposizioni del terzo pilastro contengono già l'obbligo per le banche di fornire informazioni qualitative "*sintetiche su termini e condizioni contrattuali relativi alle principali caratteristiche di tutti gli strumenti di capitale, specialmente nel caso di strumenti innovativi di capitale, complessi o ibridi*". Il Comitato di Basilea ha riscontrato, tuttavia, che le banche non

adempono a tale obbligo in maniera uniforme. La mancanza di uniformità per quanto riguarda sia il livello di dettaglio fornito, sia il formato dell'informativa rende difficile l'analisi e il monitoraggio di questo tipo di informazioni.

29. Al fine di garantire che le banche soddisfino in maniera uniforme e comparabile il requisito di Basilea 3 che prescrive la pubblicazione delle principali caratteristiche degli strumenti del patrimonio di vigilanza, viene richiesto alle banche di compilare uno schema comune di segnalazione delle principali caratteristiche degli strumenti emessi. Lo schema stabilisce il livello minimo di informativa sintetica che le banche dovranno pubblicare con riferimento a ciascuno strumento del patrimonio di vigilanza emesso. Esso è presentato nell'allegato 3 di questo documento, unitamente alla descrizione di ciascuna voce da segnalare.

30. Gli aspetti principali da sottolineare per quanto riguarda lo schema sono:

- lo schema dovrà essere compilato dalle banche a partire dall'entrata in vigore di Basilea 3, il 1° gennaio 2013. Esso comprende pertanto anche informazioni relative agli strumenti soggetti alle disposizioni transitorie;
- le banche dovranno segnalare ciascuno strumento del patrimonio di vigilanza, comprese le azioni ordinarie, in una colonna separata dello schema, così da ottenere una presentazione sintetica di tutti gli strumenti del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario;
- l'elenco delle principali caratteristiche da segnalare rappresenta il livello minimo di informativa sintetica richiesta. In sede di applicazione del requisito, le autorità membri del Comitato di Basilea sono invitate ad aggiungere all'elenco eventuali altre caratteristiche che ritengano importanti nel contesto delle banche da loro vigilate;
- le banche sono tenute a mantenere aggiornata l'informativa, rivedendo e pubblicando nuovamente lo schema compilato ogniqualvolta emettano o riacquistino uno strumento di capitale, nonché in tutti i casi di rimborso, conversione/svalutazione o altro cambiamento rilevante nella natura di uno strumento esistente;
- considerato che lo schema contiene informazioni riguardo agli importi computati nel patrimonio di vigilanza all'ultima data di segnalazione, esso dovrà essere incluso nella rendicontazione finanziaria pubblicata dalla banca o, come minimo, tale rendicontazione dovrà contenere un collegamento diretto allo schema sul sito internet della banca o all'interno di comunicazioni di vigilanza pubblicamente disponibili.

## Sezione 4 – Altri requisiti di informativa

31. Oltre ai requisiti di informativa descritti nelle sezioni 1-3 e a quelli transitori specificati nella sezione 5, le disposizioni di Basilea 3 contengono le seguenti prescrizioni per quanto riguarda la composizione del patrimonio:

- **coefficienti non regolamentari** – le banche che comunicano al mercato coefficienti calcolati sulla base di sottocomponenti del patrimonio di vigilanza (ad esempio Equity Tier 1, Core Tier 1 o Tangible Common Equity) devono fornire spiegazioni esaurienti in merito alle modalità di calcolo di tali coefficienti;
- **insieme completo delle clausole e condizioni** – le banche devono altresì rendere disponibili sul proprio sito internet tutte le clausole e condizioni riguardanti ogni strumento incluso nel patrimonio di vigilanza.

32. L'obbligo per le banche di pubblicare sul proprio sito internet tutte le clausole e condizioni degli strumenti del patrimonio di vigilanza consentirà agli operatori di mercato e alle autorità di vigilanza di analizzare le specificità dei singoli strumenti. Un ulteriore requisito a esso collegato prevede che tutte le banche inseriscano nel proprio sito internet una sezione dedicata all'informativa istituzionale al pubblico, dove mettere a disposizione degli operatori di mercato l'insieme delle informazioni riguardanti il patrimonio di vigilanza. Nei casi in cui l'adempimento agli obblighi di informativa previsti dal presente documento avvenga mediante la pubblicazione delle informazioni all'interno di comunicazioni di vigilanza pubblicamente disponibili, la sezione del sito internet dedicata all'informativa istituzionale al pubblico dovrebbe contenere appositi collegamenti ai rapporti in questione. Questo requisito trae origine dalla constatazione che i benefici dell'informativa prevista dal terzo pilastro sono stati in molti casi fortemente ridotti dalla difficoltà stessa di reperire le informazioni.

33. Gran parte delle informazioni rese note all'interno della sezione dedicata all'informativa istituzionale al pubblico dovrebbe idealmente essere riportata anche all'interno della rendicontazione finanziaria diffusa dalla banca. Il Comitato di Basilea ha convenuto che, come minimo, tale rendicontazione dovrà contenere un rimando alla relativa sezione del sito internet della banca dove reperire l'informativa obbligatoria completa.

## **Sezione 5 – Schema di segnalazione per il periodo di transizione**

34. Conformemente alle disposizioni di Basilea 3, *“durante la fase di transizione le banche sono tenute a comunicare le specifiche componenti del capitale, ivi compresi gli strumenti di capitale e gli aggiustamenti regolamentari che beneficiano delle disposizioni transitorie”*.

35. Le disposizioni transitorie di Basilea 3 prevedono che gli aggiustamenti regolamentari vengano progressivamente introdotti fra il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2018. In particolare, nel 2014 le deduzioni saranno applicate per il 20%, mentre la componente non dedotta continuerà a essere soggetta alla normativa nazionale vigente. Nel 2015 tale percentuale salirà al 40%, e così via in ogni anno successivo, fino a che gli aggiustamenti previsti da Basilea 3 saranno applicati integralmente a partire dal 1° gennaio 2018.

36. Queste disposizioni transitorie complicano la definizione del patrimonio nel periodo fra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2018, in particolare poiché il trattamento delle componenti non dedotte varierà considerevolmente a seconda della normativa nazionale vigente. Per questo motivo la definizione di requisiti dettagliati di informativa da rispettare in tale periodo risulta particolarmente utile, per evitare che le banche adottino approcci diversi che renderebbero difficile il confronto.

37. La presente sezione delle disposizioni sui requisiti di informativa relativi alla composizione del patrimonio intende assicurare che le informazioni diffuse durante il periodo di transizione dalle banche nelle diverse giurisdizioni siano coerenti e comparabili. Viene richiesto alle banche di impiegare una versione dello schema di segnalazione definitivo presentato nella sezione 1, modificata in modo da evidenziare i trattamenti previsti dalla legislazione nazionale vigente relativamente agli aggiustamenti regolamentari. L'impiego di una versione modificata dello schema definitivo, anziché di una serie distinta di requisiti di segnalazione elaborati appositamente, dovrebbe contribuire a ridurre i costi di sistema per le

banche<sup>4</sup>. Le modifiche apportate allo schema sono le seguenti: 1) viene aggiunta una colonna dove riportare gli importi degli aggiustamenti regolamentari ancora soggetti alla normativa nazionale vigente; 2) ciascuna giurisdizione inserirà in quattro zone distinte dello schema delle righe supplementari volte a indicare in che modo gli importi degli aggiustamenti riportati nella colonna aggiuntiva incidano di fatto sul patrimonio durante il periodo di transizione. Le modifiche sono descritte in maggiore dettaglio nell'allegato 4, unitamente ad alcuni esempi di applicazione pratica dello schema.

38. Le banche dovranno utilizzare lo schema per tutti i periodi di segnalazione corrispondenti o successivi alla data di entrata in vigore prevista dal paragrafo 5, e pubblicarlo con la stessa frequenza delle situazioni contabili (di norma trimestralmente o semestralmente).

---

<sup>4</sup> Questa sezione si occupa principalmente dell'introduzione graduale degli aggiustamenti regolamentari, dal momento che la progressiva eliminazione degli strumenti di capitale non più computabili è già contemplata dallo schema di segnalazione definitivo descritto nell'allegato 1.

## Allegato 1

### Schema di segnalazione definitivo (dal 1° gennaio 2018)

39. Gli aspetti principali da sottolineare per quanto riguarda lo schema presentato in questo allegato sono:

- lo schema servirà a rilevare le posizioni patrimoniali delle banche dopo il 1° gennaio 2018, al termine del periodo di transizione per l'introduzione progressiva delle deduzioni (lo schema da utilizzare durante il periodo di transizione è presentato nella sezione 5);
- alcune voci sono indicate in corsivo. Esse saranno eliminate una volta rimossi completamente gli strumenti di capitale non più computabili nel patrimonio di vigilanza (ossia a partire dal 1° gennaio 2022);
- i requisiti di raccordo presentati nella sezione 2 comportano la disaggregazione di alcuni aggiustamenti regolamentari. Ad esempio, nello schema di segnalazione seguente figura l'aggiustamento "Avviamento al netto delle connesse passività per imposte". I requisiti specificati nella sezione 2 comporteranno la pubblicazione di entrambe le componenti di questo aggiustamento regolamentare: avviamento da un lato e connesse passività per imposte dall'altro lato;
- per quanto riguarda l'ombreggiatura:
  - ogni riga a sfondo grigio scuro introduce una nuova sezione che fornisce dettagli su una determinata componente del patrimonio di vigilanza;
  - le righe a sfondo grigio chiaro con bordo normale contengono la somma totale delle celle della sezione corrispondente;
  - le righe a sfondo grigio chiaro con bordo in neretto evidenziano le principali componenti del patrimonio di vigilanza e i coefficienti patrimoniali;
- successivamente allo schema di segnalazione viene altresì presentata una tabella esplicativa di ciascuna voce dello schema stesso, completa di rimandi ai paragrafi del testo di Basilea 3.

---

#### Schema di segnalazione comune definitivo (dal 1° gennaio 2018)

Common Equity Tier 1: strumenti e riserve		
1	Azioni ordinarie computabili emesse direttamente (o strumenti equivalenti per le banche costituite in forma diversa dalla società per azioni) e relativo sovrapprezzo azioni	
2	Riserve di utili	
3	Riserve da valutazione (e altre riserve)	
4	<i>Strumenti di capitale emessi direttamente non più computabili nel CET1 (applicabile solo alle banche costituite in forma diversa dalla società per azioni)</i>	
5	Azioni ordinarie emesse da filiazioni e detenute da soggetti terzi (importo computabile nel CET1 del gruppo)	
6	<b>Common Equity Tier 1 al lordo degli aggiustamenti regolamentari</b>	
Common Equity Tier 1: aggiustamenti regolamentari		
7	Aggiustamenti prudenziali	
8	Avviamento (al netto delle connesse passività per imposte)	
9	Altre attività immateriali diverse dai diritti di servicing dei mutui ipotecari (al netto delle connesse passività per imposte)	

10	Attività per imposte anticipate che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle connesse passività per imposte)	
11	Riserva di copertura dei flussi finanziari	
12	Differenza negativa tra accantonamenti e perdite attese	
13	Proventi da cessione connessi con operazioni di cartolarizzazione (in base alle disposizioni del paragrafo 562 di Basilea 2)	
14	Plus e minusvalenze su passività finanziarie valutate al fair value dovute a variazioni nel proprio merito creditizio	
15	Attività nette di piani previdenziali a prestazione definita	
16	Investimenti in azioni proprie (se non già esclusi dal capitale azionario versato nello stato patrimoniale pubblicato)	
17	Partecipazioni incrociate nel common equity	
18	Investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale, al netto delle posizioni corte del caso, e delle quali la banca non possiede oltre il 10% del capitale ordinario emesso (importo eccedente la soglia del 10%)	
19	Investimenti significativi in azioni ordinarie di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale, al netto delle posizioni corte del caso (importo eccedente la soglia del 10%)	
20	Diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari (importo eccedente la soglia del 10%)	
21	Attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee (importo eccedente la soglia del 10%, al netto delle connesse passività per imposte)	
22	Importo eccedente la soglia del 15%	
23	di cui: investimenti significativi nelle azioni ordinarie di istituzioni finanziarie	
24	di cui: diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari	
25	di cui: attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee	
26	Aggiustamenti regolamentari nazionali	
27	Aggiustamenti regolamentari applicati al Common Equity Tier 1 qualora il Tier 1 aggiuntivo e il Tier 2 non siano sufficienti a coprire le deduzioni	
28	<b>Totale degli aggiustamenti regolamentari applicati al Common Equity Tier 1</b>	
29	<b>Common Equity Tier 1 (CET1)</b>	
<b>Tier 1 aggiuntivo: strumenti</b>		
30	Strumenti computabili nel Tier 1 aggiuntivo emessi direttamente, e relativo sovrapprezzo	
31	di cui: classificati all'interno del patrimonio netto in base ai criteri contabili applicabili	
32	di cui: classificati all'interno del passivo in base ai criteri contabili applicabili	
33	<i>Strumenti di capitale emessi direttamente e soggetti all'eliminazione progressiva dal Tier 1 aggiuntivo</i>	
34	Strumenti del Tier 1 aggiuntivo (e strumenti del CET1 non compresi nella voce 5) emessi da filiazioni e detenuti da soggetti terzi (importo computabile nel T1A del gruppo)	
35	<i>di cui: strumenti emessi da filiazioni e soggetti all'eliminazione progressiva</i>	
36	<b>Tier 1 aggiuntivo al lordo degli aggiustamenti regolamentari</b>	
<b>Tier 1 aggiuntivo: aggiustamenti regolamentari</b>		
37	Investimenti in strumenti del Tier 1 aggiuntivo di propria emissione	
38	Partecipazioni incrociate in strumenti del Tier 1 aggiuntivo	
39	Investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale, al netto delle posizioni corte del caso, e delle quali la banca non possiede oltre il 10% del capitale ordinario emesso dall'entità in questione (importo eccedente la soglia del 10%)	
40	Investimenti significativi nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale (al netto delle posizioni corte del caso)	
41	Aggiustamenti regolamentari nazionali	
42	Aggiustamenti regolamentari applicati al Tier 1 aggiuntivo qualora il Tier 2 non sia sufficiente a coprire le deduzioni	

43	<b>Totale degli aggiustamenti regolamentari applicati al Tier 1 aggiuntivo</b>	
44	<b>Tier 1 aggiuntivo (T1A)</b>	
45	<b>Tier 1 (T1 = CET1 + T1A)</b>	
<b>Tier 2: strumenti e accantonamenti</b>		
46	Strumenti computabili nel Tier 2 emessi direttamente, e relativo sovrapprezzo	
47	<i>Strumenti di capitale emessi direttamente e soggetti all'eliminazione progressiva dal Tier 2</i>	
48	Strumenti del Tier 2 (e strumenti del CET1 e del T1A non compresi nella voce 5 o 34) emessi da filiazioni e detenuti da soggetti terzi (importo computabile nel Tier 2 del gruppo)	
49	<i>di cui: strumenti emessi da filiazioni e soggetti all'eliminazione progressiva</i>	
50	Accantonamenti	
51	<b>Tier 2 al lordo degli aggiustamenti regolamentari</b>	
<b>Tier 2: aggiustamenti regolamentari</b>		
52	Investimenti in strumenti del Tier 2 di propria emissione	
53	Partecipazioni incrociate in strumenti del Tier 2	
54	Investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale, al netto delle posizioni corte del caso, e delle quali la banca non possiede oltre il 10% del capitale ordinario emesso dall'entità in questione (importo eccedente la soglia del 10%)	
55	Investimenti significativi nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale (al netto delle posizioni corte del caso)	
56	Aggiustamenti regolamentari nazionali	
57	<b>Totale degli aggiustamenti regolamentari applicati al Tier 2</b>	
58	<b>Tier 2 (T2)</b>	
59	<b>Patrimonio totale (PT = T1 + T2)</b>	
60	<b>Totale attività ponderate per il rischio</b>	
<b>Coefficienti patrimoniali e buffer di capitale</b>		
61	Common Equity Tier 1 (in percentuale delle attività ponderate per il rischio)	
62	Tier 1 (in percentuale delle attività ponderate per il rischio)	
63	Patrimonio totale (in percentuale delle attività ponderate per il rischio)	
64	Buffer di capitale specifico della banca (somma di coefficiente patrimoniale minimo CET1, buffer di conservazione del capitale, buffer anticiclico e requisito addizionale per le G-SIB, in percentuale delle attività ponderate per il rischio)	
65	<i>di cui: buffer di conservazione del capitale</i>	
66	<i>di cui: buffer anticiclico specifico della banca</i>	
67	<i>di cui: requisito addizionale per le G-SIB</i>	
68	Common Equity Tier 1 disponibile per la costituzione dei buffer (in percentuale delle attività ponderate per il rischio)	
<b>Requisiti minimi nazionali (se diversi da quelli previsti da Basilea 3)</b>		
69	Coefficiente patrimoniale minimo CET1 nazionale (se diverso da quello previsto da Basilea 3)	
70	Coefficiente patrimoniale minimo Tier 1 nazionale (se diverso da quello previsto da Basilea 3)	
71	Coefficiente patrimoniale minimo totale nazionale (se diverso da quello previsto da Basilea 3)	
<b>Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima della ponderazione per il rischio)</b>		
72	Investimenti non significativi nel capitale di altre istituzioni finanziarie	
73	Investimenti significativi nelle azioni ordinarie di istituzioni finanziarie	
74	Diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari (al netto delle connesse passività per imposte)	
75	Attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee (al netto delle connesse passività per imposte)	



<b>Massimali applicabili al computo degli accantonamenti nel Tier 2 per perdite su crediti</b>	
76	Accantonamenti computabili nel Tier 2 relativi a esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)
77	Massimale per il computo degli accantonamenti nel Tier 2 in base al metodo standardizzato
78	Accantonamenti computabili nel Tier 2 relativi a esposizioni soggette al metodo dei rating interni (prima dell'applicazione del massimale)
79	Massimale per il computo degli accantonamenti nel Tier 2 in base al metodo dei rating interni
<b>Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto fra il 1° gennaio 2018 e il 1° gennaio 2022)</b>	
80	Massimale attualmente applicato agli strumenti del CET1 soggetti a eliminazione progressiva
81	Importo escluso dal computo del CET1 per l'applicazione del massimale (importo eccedente il massimale successivamente a rimborsi e scadenze)
82	Massimale attualmente applicato agli strumenti del T1A soggetti a eliminazione progressiva
83	Importo escluso dal computo del T1A per l'applicazione del massimale (importo eccedente il massimale successivamente a rimborsi e scadenze)
84	Massimale attualmente applicato agli strumenti del Tier 2 soggetti a eliminazione progressiva
85	Importo escluso dal computo del Tier 2 per l'applicazione del massimale (importo eccedente il massimale successivamente a rimborsi e scadenze)

40. La tabella seguente fornisce una spiegazione di ciascuna voce dello schema sopra presentato. Relativamente agli aggiustamenti regolamentari, le banche dovranno riportare le deduzioni patrimoniali con segno positivo e le maggiorazioni con segno negativo. Ad esempio, l'avviamento (riga 8) dovrà essere indicato con segno positivo, così come le plusvalenze dovute a variazioni nel proprio merito creditizio (riga 14); le minusvalenze dovute a variazioni nel proprio merito creditizio andranno invece riportate con segno negativo, poiché rientrano nel calcolo del Common Equity Tier 1.

#### **Spiegazione delle singole voci dello schema comune di segnalazione**

<b>Riga</b>	<b>Spiegazione</b>
1	Strumenti emessi dalla casa madre del gruppo segnalante che soddisfano tutti i criteri di computabilità nel CET1 specificati nel paragrafo 53 di Basilea 3. Sono normalmente pari alla somma delle azioni ordinarie (e del relativo sovrapprezzo azioni) e degli strumenti equivalenti per le banche costituite in forma diversa dalla società per azioni; entrambe le tipologie di strumenti devono soddisfare i criteri di classificazione come azioni ordinarie. La voce dovrebbe essere al netto delle azioni proprie laddove queste siano già escluse dal patrimonio netto in base ai criteri contabili applicati. Sono esclusi altri elementi del capitale versato, nonché tutti gli interessi di minoranza.
2	Riserve di utili, prima dell'applicazione degli aggiustamenti regolamentari. Conformemente al paragrafo 52 di Basilea 3 questa voce dovrebbe includere gli utili o le perdite infrannuali sottoposte alle procedure di revisione, verifica o controllo previste dall'autorità di vigilanza. I dividendi sono dedotti conformemente ai principi contabili applicabili, ossia vanno esclusi da questa voce laddove siano esclusi dallo stato patrimoniale della banca.
3	Riserve da valutazione e altre riserve palesi accumulate, prima dell'applicazione degli aggiustamenti regolamentari.
4	Strumenti di capitale emessi direttamente e soggetti all'eliminazione progressiva dal CET1 secondo quanto disposto dal paragrafo 95 di Basilea 3. La voce è applicabile unicamente alle banche costituite in forma diversa dalla società per azioni. Per le banche costituite sotto forma di società per azioni questa voce sarà pari a zero.
5	Azioni ordinarie emesse da filiazioni e detenute da soggetti terzi. Va riportato soltanto l'importo computabile nel CET1 del gruppo, determinato applicando i criteri descritti nel paragrafo 62 di Basilea 3 (cfr. l'allegato 3 di Basilea 3 per un esempio illustrativo del calcolo).
6	Somma delle voci da 1 a 5.
7	Aggiustamenti prudenziali in conformità con quanto disposto dai paragrafi 698-701 di Basilea 2 (versione integrale, giugno 2006), tenuto conto degli indirizzi contenuti nel documento <a href="#">Supervisory guidance for assessing banks' financial instrument fair value practices</a> , aprile 2009 (in particolare il principio 10).

8	Avviamento al netto delle connesse passività per imposte, secondo quanto disposto dai paragrafi 67-68 di Basilea 3.
9	Altre attività immateriali diverse dai diritti di servicing dei mutui ipotecari (al netto delle connesse passività per imposte), secondo quanto disposto dai paragrafi 67-68 di Basilea 3.
10	Attività per imposte anticipate che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle connesse passività per imposte), secondo quanto disposto dal paragrafo 69 di Basilea 3.
11	Componente della riserva di copertura dei flussi finanziari descritta nei paragrafi 71-72 di Basilea 3.
12	Differenza negativa tra accantonamenti e perdite attese, secondo quanto descritto nel paragrafo 73 di Basilea 3.
13	Proventi da cessione connessi con operazioni di cartolarizzazione (in base alle disposizioni del paragrafo 562 di Basilea 2).
14	Plus e minusvalenze su passività valutate al fair value dovute a variazioni nel proprio merito creditizio, come descritto dal paragrafo 75 di Basilea 3.
15	Attività nette di piani previdenziali a prestazione definita; importo della deduzione da determinare secondo le disposizioni dei paragrafi 76-77 di Basilea 3.
16	Investimenti in azioni proprie (se non già esclusi dal capitale azionario versato nello stato patrimoniale segnalato), secondo quanto previsto dal paragrafo 78 di Basilea 3.
17	Partecipazioni incrociate nel common equity, secondo quanto disposto dal paragrafo 79 di Basilea 3.
18	Investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale e delle quali la banca non possiede oltre il 10% del capitale ordinario emesso (importo eccedente la soglia del 10%); importo della deduzione dal CET1 da determinarsi conformemente ai paragrafi 80-83 di Basilea 3.
19	Investimenti significativi in azioni ordinarie di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale (importo eccedente la soglia del 10%); importo della deduzione dal CET1 da determinarsi conformemente ai paragrafi 84-88 di Basilea 3.
20	Diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari (importo eccedente la soglia del 10%); importo della deduzione dal CET1 da determinarsi conformemente ai paragrafi 87-88 di Basilea 3.
21	Attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee (importo eccedente la soglia del 10%, al netto delle connesse passività per imposte); importo della deduzione dal CET1 da determinarsi conformemente ai paragrafi 87-88 di Basilea 3.
22	Eccedenza aggregata delle tre voci soggette a deduzione con franchigia rispetto alla soglia del 15%, esclusi gli importi riportati alle righe 19-21, calcolata conformemente ai paragrafi 87-88 di Basilea 3.
23	Parte dell'importo riportato alla riga 22 riconducibile a investimenti significativi nelle azioni ordinarie di istituzioni finanziarie.
24	Parte dell'importo riportato alla riga 22 riconducibile a diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari.
25	Parte dell'importo riportato alla riga 22 riconducibile ad attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee.
26	Aggiustamenti regolamentari specifici delle singole giurisdizioni che le autorità nazionali richiedono di applicare al CET1 in aggiunta a quelli minimi previsti da Basilea 3. Per chiarimenti in materia si prega di rivolgersi alle autorità di vigilanza nazionali.
27	Aggiustamenti regolamentari applicati al Common Equity Tier 1 qualora il Tier 1 aggiuntivo non sia sufficiente a coprire le deduzioni. Laddove l'importo della riga 43 superi quello della riga 36, l'eccedenza andrà riportata all'interno di questa voce.
28	Totale degli aggiustamenti regolamentari applicati al Common Equity Tier 1, calcolato come somma delle righe da 7 a 22 e da 26 a 27.
29	Common Equity Tier 1 (CET1), calcolato come differenza fra la riga 6 e la riga 28.
30	Strumenti emessi dalla casa madre del gruppo segnalante che soddisfano tutti i criteri di computabilità nel T1A specificati nel paragrafo 55 di Basilea 3 ed eventuale relativo sovrapprezzo, secondo quanto disposto dal paragrafo 56 di Basilea 3. Vanno esclusi tutti gli strumenti emessi dalle filiazioni del gruppo consolidato. La voce può comprendere il Tier 1 aggiuntivo emesso da una SPV della casa madre soltanto se soddisfa i criteri specificati nel paragrafo 65 di Basilea 3.
31	Parte dell'importo riportato alla riga 30 classificata all'interno del patrimonio netto in base ai criteri contabili applicabili.
32	Parte dell'importo riportato alla riga 30 classificata all'interno del passivo in base ai criteri contabili applicabili.
33	Strumenti di capitale emessi direttamente e soggetti all'eliminazione progressiva dal Tier 1 aggiuntivo secondo quanto disposto dal paragrafo 94 g) di Basilea 3.
34	Strumenti del Tier 1 aggiuntivo (e strumenti del CET1 non riportati alla riga 5) emessi da filiazioni e detenuti da soggetti terzi; importo computabile nel T1A del gruppo conformemente al paragrafo 63 di Basilea 3 (cfr. l'allegato 3 di Basilea 3 per un esempio illustrativo del calcolo).
35	Parte dell'importo riportato alla riga 34 relativa agli strumenti soggetti all'eliminazione progressiva dal T1A secondo le disposizioni del paragrafo 94 g) di Basilea 3.

36	Somma delle voci 30, 33 e 34.
37	Investimenti in strumenti del Tier 1 aggiuntivo di propria emissione; importo della deduzione dal T1A da determinarsi conformemente al paragrafo 78 di Basilea 3.
38	Partecipazioni incrociate in strumenti del Tier 1 aggiuntivo; importo della deduzione dal T1A da determinarsi conformemente al paragrafo 79 di Basilea 3.
39	Investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale e delle quali la banca non possiede oltre il 10% del capitale ordinario (al netto delle posizioni corte del caso); importo della deduzione dal T1A da determinarsi conformemente ai paragrafi 80-83 di Basilea 3.
40	Investimenti significativi nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale (al netto delle posizioni corte del caso); importo della deduzione dal T1A da determinarsi conformemente ai paragrafi 84-85 di Basilea 3.
41	Aggiustamenti regolamentari specifici delle singole giurisdizioni che le autorità nazionali richiedono di applicare al T1A in aggiunta a quelli minimi previsti da Basilea 3. Per chiarimenti in materia si prega di rivolgersi alle autorità di vigilanza nazionali.
42	Aggiustamenti regolamentari applicati al Tier 1 aggiuntivo qualora il Tier 2 non sia sufficiente a coprire le deduzioni. Laddove l'importo della riga 57 superi quello della riga 51, l'eccedenza andrà riportata all'interno di questa voce.
43	Somma delle voci da 37 a 42.
44	Tier 1 aggiuntivo (T1A), calcolato come differenza fra la riga 36 e la riga 43.
45	Tier 1, calcolato come somma delle righe 29 e 44.
46	Strumenti emessi dalla casa madre del gruppo segnalante che soddisfano tutti i criteri di computabilità nel Tier 2 specificati nel paragrafo 58 di Basilea 3 ed eventuale relativo sovrapprezzo, secondo quanto disposto dal paragrafo 59 di Basilea 3. Vanno esclusi tutti gli strumenti emessi dalle filiazioni del gruppo consolidato. La voce può comprendere il Tier 2 emesso da una SPV della casa madre soltanto se soddisfa i criteri specificati nel paragrafo 65 di Basilea 3.
47	Strumenti di capitale emessi direttamente e soggetti all'eliminazione progressiva dal Tier 2 secondo quanto disposto dal paragrafo 94 g) di Basilea 3.
48	Strumenti del Tier 2 (e strumenti del CET1 e del T1A non compresi alla voce 5 o 32) emessi da filiazioni e detenuti da soggetti terzi (importo computabile nel Tier 2 del gruppo), conformemente al paragrafo 64 di Basilea 3.
49	Parte dell'importo riportato alla riga 48 relativa agli strumenti soggetti all'eliminazione progressiva del T2 secondo le disposizioni del paragrafo 94 g) di Basilea 3.
50	Accantonamenti inclusi nel computo del Tier 2 conformemente con i paragrafi 60-61 di Basilea 3.
51	Somma delle voci da 46 a 48 e 50.
52	Investimenti in strumenti del Tier 2 di propria emissione; importo della deduzione dal Tier 2 da determinarsi conformemente al paragrafo 78 di Basilea 3.
53	Partecipazioni incrociate in strumenti del Tier 2; importo della deduzione dal Tier 2 da determinarsi conformemente al paragrafo 79 di Basilea 3.
54	Investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale e delle quali la banca non possiede oltre il 10% del capitale ordinario (al netto delle posizioni corte del caso); importo della deduzione dal Tier 2 da determinarsi conformemente ai paragrafi 80-83 di Basilea 3.
55	Investimenti significativi nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale (al netto delle posizioni corte del caso); importo della deduzione dal Tier 2 da determinarsi conformemente ai paragrafi 84-85 di Basilea 3.
56	Aggiustamenti regolamentari specifici delle singole giurisdizioni che le autorità nazionali richiedono di applicare al Tier 2 in aggiunta a quelli minimi previsti da Basilea 3. Per chiarimenti in materia si prega di rivolgersi alle autorità di vigilanza nazionali.
57	Somma delle voci da 52 a 56.
58	Tier 2, calcolato come differenza fra la riga 51 e la riga 57.
59	Patrimonio totale, calcolato come somma delle righe 45 e 58.
60	Totale delle attività ponderate per il rischio del gruppo segnalante.
61	Common Equity Tier 1 (in percentuale delle attività ponderate per il rischio), calcolato dividendo l'importo alla riga 29 per l'importo alla riga 60 (in percentuale).
62	Coefficiente Tier 1 (in percentuale delle attività ponderate per il rischio), calcolato dividendo l'importo alla riga 45 per l'importo alla riga 60 (in percentuale).
63	Coefficiente patrimoniale totale (in percentuale delle attività ponderate per il rischio), calcolato dividendo l'importo alla riga 59 per l'importo alla riga 60 (in percentuale).

64	Buffer di capitale specifico della banca (somma di coefficiente patrimoniale minimo CET1, buffer di conservazione del capitale, buffer anticiclico e requisito addizionale per le G-SIB, in percentuale delle attività ponderate per il rischio). Da calcolarsi come 4,5%, più 2,5%, più buffer anticiclico specifico della banca calcolato in base ai paragrafi 142-145 di Basilea 3, più requisito addizionale per le G-SIB (ove applicabile) determinato in base al documento <a href="#">Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione e requisito addizionale di assorbimento delle perdite – Testo delle disposizioni</a> (novembre 2011). La voce corrisponde al coefficiente CET1 al disotto del quale la banca sarà sottoposta a vincoli per le distribuzioni di capitale.
65	Parte dell'importo alla voce 64 (espressa in percentuale delle attività ponderate per il rischio) riconducibile al buffer di conservazione di capitale (ossia 2,5%).
66	Parte dell'importo alla voce 64 (espressa in percentuale delle attività ponderate per il rischio) riconducibile al buffer anticiclico della banca.
67	Parte dell'importo alla voce 64 (espressa in percentuale delle attività ponderate per il rischio) riconducibile al requisito addizionale per le G-SIB.
68	Common Equity Tier 1 disponibile per la costituzione dei buffer (in percentuale delle attività ponderate per il rischio). Da calcolarsi come coefficiente CET1 della banca, meno eventuale common equity utilizzato per soddisfare il requisito patrimoniale Tier 1 e il requisito patrimoniale totale della banca.
69	Coefficiente patrimoniale minimo CET1 nazionale (se diverso da quello previsto da Basilea 3). Per chiarimenti in materia si prega di rivolgersi alle autorità di vigilanza nazionali.
70	Coefficiente patrimoniale minimo Tier 1 nazionale (se diverso da quello previsto da Basilea 3). Per chiarimenti in materia si prega di rivolgersi alle autorità di vigilanza nazionali.
71	Coefficiente patrimoniale minimo totale nazionale (se diverso da quello previsto da Basilea 3). Per chiarimenti in materia si prega di rivolgersi alle autorità di vigilanza nazionali.
72	Investimenti non significativi nel capitale di altre istituzioni finanziarie; importo complessivo degli investimenti di questo tipo che non siano già riportati alle voci 18, 39 e 54.
73	Investimenti significativi nel capitale ordinario di altre istituzioni finanziarie; importo complessivo degli investimenti di questo tipo che non siano già riportati alle voci 19 e 23.
74	Diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari; importo complessivo dei diritti di questo tipo che non siano già riportati alle voci 20 e 24.
75	Attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee; importo complessivo delle attività di questo tipo che non siano già riportate alle voci 21 e 25.
76	Accantonamenti computabili nel Tier 2 relativi a esposizioni soggette al metodo standardizzato, calcolati in base al paragrafo 60 di Basilea 3, prima dell'applicazione del massimale.
77	Massimale applicato al computo degli accantonamenti nel Tier 2 in base al metodo standardizzato, calcolato in base al paragrafo 60 di Basilea 3.
78	Accantonamenti computabili nel Tier 2 relativi a esposizioni soggette al metodo dei rating interni, calcolati in base al paragrafo 61 di Basilea 3, prima dell'applicazione del massimale.
79	Massimale applicato al computo degli accantonamenti nel Tier 2 in base al metodo dei rating interni, calcolato in base al paragrafo 61 di Basilea 3.
80	Massimale attualmente applicato agli strumenti del CET1 soggetti a eliminazione progressiva, cfr. paragrafo 95 di Basilea 3.
81	Importo escluso dal computo del CET1 per l'applicazione del massimale (importo eccedente il massimale successivamente a rimborsi e scadenze), cfr. paragrafo 95 di Basilea 3.
82	Massimale attualmente applicato agli strumenti del T1A soggetti a eliminazione progressiva, cfr. paragrafo 94 g) di Basilea 3.
83	Importo escluso dal computo del T1A per l'applicazione del massimale (importo eccedente il massimale successivamente a rimborsi e scadenze), cfr. paragrafo 94 g) di Basilea 3.
84	Massimale attualmente applicato agli strumenti del T2 soggetti a eliminazione progressiva, cfr. paragrafo 94 g) di Basilea 3.
85	Importo escluso dal computo del T2 per l'applicazione del massimale (importo eccedente il massimale successivamente a rimborsi e scadenze), cfr. paragrafo 94 g) di Basilea 3.

41. In generale, per garantire che gli schemi comuni di segnalazione rimangano comparabili fra le varie giurisdizioni, non dovrebbero essere apportate modifiche alle versioni utilizzate dalle banche per pubblicare la rispettiva posizione patrimoniale. Ciò nonostante, vengono fatte le seguenti eccezioni per tenere conto delle differenze linguistiche e ridurre l'onere di segnalazione in caso di informazioni non rilevanti:

- le autorità nazionali dei paesi che applicano gli standard del Comitato di Basilea possono tradurre nella/e rispettiva/e lingua/e lo schema comune e la tabella

esplicativa sopra riportati. La traduzione dovrà contenere tutte le voci riportate nel suddetto schema;

- per quanto riguarda la tabella esplicativa, le versioni delle singole giurisdizioni potranno fare riferimento alle disposizioni nazionali di attuazione delle varie sezioni di Basilea 3;
- le banche non potranno aggiungere, eliminare o modificare le definizioni di nessuna voce dello schema di segnalazione comune utilizzato nella loro giurisdizione. Ciò eviterà discordanze tra gli schemi che potrebbero compromettere gli obiettivi di coerenza e comparabilità;
- le versioni nazionali dello schema di segnalazione dovranno mantenere la stessa numerazione utilizzata nella prima colonna dello schema sopra riportato, in modo da permettere agli operatori di mercato di risalire facilmente alla versione originaria. Lo schema sopra riportato contiene tuttavia alcune voci relative agli aggiustamenti regolamentari nazionali (righe 26, 41 e 56). L'autorità nazionale competente dovrebbe inserire al disotto di ciascuna di queste voci le righe necessarie affinché le banche segnalino tutti i singoli aggiustamenti regolamentari nazionali applicati (il cui totale verrà riportato alle righe 26, 41 e 56). Nel fare ciò, dovrà essere mantenuta la numerazione delle voci originarie, per cui le righe aggiuntive relative agli aggiustamenti nazionali da applicarsi ad esempio al Common Equity Tier 1 potranno essere numerate come 26a, 26b, ecc. affinché non ci siano variazioni nella numerazione delle voci successive.
- laddove l'applicazione nazionale di Basilea 3 preveda una definizione più restrittiva di uno degli elementi riportati nello schema di cui sopra, le autorità nazionali potranno optare per uno dei seguenti metodi:
  - primo metodo: mantenere nella versione nazionale le stesse definizioni per tutte le voci dello schema originario e richiedere alle banche di segnalare l'impatto della definizione nazionale più restrittiva all'interno delle righe riservate agli aggiustamenti regolamentari nazionali (righe 26, 41 e 56);
  - secondo metodo: utilizzare nella versione nazionale dello schema le definizioni applicate nella rispettiva giurisdizione, indicando chiaramente che non corrispondono a quelle minime specificate da Basilea 3, e richiedere alle banche di riportare separatamente l'impatto di ciascuna definizione diversa all'interno delle note di commento allo schema.

Entrambi i metodi mirano a fornire tutte le informazioni necessarie per consentire agli operatori di mercato di calcolare il patrimonio delle banche su una base uniforme.

## Allegato 2

### Illustrazione dell'approccio di raccordo in tre fasi

#### Fase 1

42. La fase 1 prevede che le banche, a partire dai dati del bilancio all'interno delle situazioni contabili pubblicate (numeri riportati nella colonna centrale della tabella seguente, che presenta un modello di bilancio a fini illustrativi), segnalino i corrispondenti dati ottenuti applicando il metodo di consolidamento prudenziale (numeri riportati nella colonna di destra nel seguente bilancio illustrativo). Qualora lo stato patrimoniale redatto in base al metodo di consolidamento prudenziale contenga voci non presenti nelle situazioni contabili pubblicate, le banche dovranno aggiungere per ciascuna di queste voci un'apposita riga all'interno della tabella e riportare un valore di zero nella colonna centrale.

	Stato patrimoniale all'interno delle situazioni contabili pubblicate	In base al metodo di consolidamento prudenziale
	A fine periodo	A fine periodo
<b>Attività</b>		
Cassa e depositi verso banche centrali		
Poste in corso di ricezione da altre banche		
Attività detenute per la negoziazione		
Attività finanziarie valutate al fair value		
Strumenti finanziari derivati		
Crediti verso banche		
Crediti verso clientela		
Pronti contro termine attivi e altre operazioni analoghe di prestito garantito		
Attività finanziarie disponibili per la vendita		
Attività fiscali correnti e anticipate		
Ratei e risconti attivi e altre attività		
Partecipazioni in associate e joint venture		
Avviamento e attività immateriali		
Immobili, impianti e attrezzature		
<b>Totale attività</b>		
<b>Passività</b>		
Depositi da banche		
Poste in corso di pagamento ad altre banche		
Conti della clientela		
Pronti contro termine passivi e altre operazioni analoghe di indebitamento garantite da titoli		
Passività del portafoglio di negoziazione		
Passività finanziarie valutate al fair value		
Strumenti finanziari derivati		
Titoli di debito in circolazione		
Ratei e risconti passivi e altre passività		

Passività fiscali correnti e differite		
Passività subordinate		
Accantonamenti		
Passività di piani previdenziali		
<b>Totale passività</b>		
<b>Patrimonio netto</b>		
Capitale azionario versato		
Riserve di utili		
Riserve da valutazione		
<b>Totale patrimonio netto</b>		

## Fase 2

43. La fase 2 prevede che le banche amplino le voci dello stato patrimoniale rappresentato in base al metodo di consolidamento prudenziale (nell'ambito della fase 1) in modo da esplicitare tutti gli elementi rientranti nello schema per la segnalazione della composizione del patrimonio nell'allegato 1. Di seguito vengono riportati alcuni esempi delle voci da ampliare per un gruppo bancario. Gli elementi da esplicitare saranno tanto più numerosi quanto più complesso è lo stato patrimoniale della banca. A ciascun elemento dovrà essere assegnato un numero o una lettera di riferimento da utilizzare nella fase 3.

	<b>Stato patrimoniale all'interno delle situazioni contabili pubblicate</b>	<b>In base al metodo di consolidamento prudenziale</b>	<b>Riferimento</b>
	<b>A fine periodo</b>	<b>A fine periodo</b>	
<b>Attività</b>			
Cassa e depositi verso banche centrali			
Poste in corso di ricezione da altre banche			
Attività detenute per la negoziazione			
Attività finanziarie valutate al fair value			
Strumenti finanziari derivati			
Crediti verso banche			
Crediti verso clientela			
Pronti contro termine attivi e altre operazioni analoghe di prestito garantito			
Attività finanziarie disponibili per la vendita			
Attività fiscali correnti e anticipate			
Ratei e risconti attivi e altre attività			
Partecipazioni in associate e joint venture			
Avviamento e attività immateriali			
di cui: avviamento			a
di cui: altre attività immateriali (esclusi i diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari)			b
di cui: diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari			c
Immobili, impianti e attrezzature			
<b>Totale attività</b>			
<b>Passività</b>			
Depositi da banche			
Poste in corso di pagamento ad altre banche			
Conti della clientela			
Pronti contro termine passivi e altre operazioni analoghe di indebitamento garantite da titoli			
Passività del portafoglio di negoziazione			
Passività finanziarie valutate al fair value			
Strumenti finanziari derivati			



Titoli di debito in circolazione			
Ratei e risconti passivi e altre passività			
Passività fiscali correnti e differite			
di cui: passività per imposte differite relative all'avviamento			d
di cui: passività per imposte differite relative ad attività immateriali (esclusi i diritti di servicing dei mutui ipotecari)			e
di cui: passività per imposte differite relative ai diritti di servicing dei mutui ipotecari			f
Passività subordinate			
Accantonamenti			
Passività di piani previdenziali			
<b>Totale passività</b>			
<b>Patrimonio netto</b>			
Capitale azionario versato			
di cui: importo computabile nel CET1			h
di cui: importo computabile nel T1A			i
Riserve di utili			
Riserve da valutazione			
<b>Totale patrimonio netto</b>			

### Fase 3

44. La fase 3 prevede che le banche compilino la colonna aggiuntiva nello schema di segnalazione definitivo specificando la fonte di ciascun dato.

45. Ad esempio, lo schema di segnalazione definitivo contiene la voce “Avviamento al netto delle connesse passività per imposte”. A fianco di questa voce la banca dovrà riportare “a – d”, così da evidenziare che la voce 8 dello schema è stata calcolata come differenza fra la componente “a” dello stato patrimoniale redatto in base al metodo di consolidamento prudenziale, riportato nella fase 2, e la componente “d”.

#### Estratto dello schema comune di segnalazione (con colonna aggiuntiva)

Common Equity Tier 1: strumenti e riserve			
		Componente del patrimonio di vigilanza segnalato dalla banca	Fonte, secondo il numero o la lettera di riferimento nello stato patrimoniale consolidato in base al metodo prudenziale riportato nella fase 2
1	Azioni ordinarie computabili emesse direttamente (o strumenti equivalenti per le banche costituite in forma diversa dalla società per azioni) e relativo sovrapprezzo azioni.		h
2	Riserve di utili		
3	Riserve da valutazione (e altre riserve)		
4	<i>Strumenti di capitale emessi direttamente non più computabili nel CET1 (applicabile solo alle banche costituite in forma diversa dalla società per azioni)</i>		
5	Azioni ordinarie emesse da filiazioni e detenute da soggetti terzi (importo computabile nel CET1 del gruppo)		
6	<b>Common Equity Tier 1 al lordo degli aggiustamenti regolamentari</b>		
7	Aggiustamenti prudenziali		
8	Avviamento (al netto delle connesse passività per imposte)		a – d

### Allegato 3

## Schema di segnalazione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale

46. Di seguito è riportato lo schema che le banche dovranno utilizzare per garantire che vengano rese note tutte le principali caratteristiche degli strumenti rientranti nel capitale di vigilanza. Sono da compilare, per ciascuno strumento in essere, tutte le celle ombreggiate (ove la voce non sia applicabile, la cella dovrà riportare la dicitura "N.A.").

<b>Schema di segnalazione delle principali caratteristiche degli strumenti del patrimonio di vigilanza</b>		
1	Emittente	
2	Identificatore unico (ad esempio CUSIP, ISIN o identificatore Bloomberg per i collocamenti privati)	
3	Norma(e) a disciplina dello strumento	
	<i>Trattamento prudenziale</i>	
4	Disposizioni transitorie di Basilea 3	
5	Disposizioni definitive di Basilea 3	
6	Computabilità a livello di singola banca/gruppo/entrambi	
7	Tipo di strumento (classificazione specificata dalle singole giurisdizioni)	
8	Importo computato nel patrimonio di vigilanza (in milioni di unità valutaria, all'ultima data di segnalazione)	
9	Valore alla pari dello strumento	
10	Classificazione contabile	
11	Data originaria di emissione	
12	Irredimibile o a scadenza	
13	Data originaria di scadenza	
14	Esercizio dell'opzione call da parte dell'emittente previa approvazione dell'autorità di vigilanza	
15	Data di esercizio dell'opzione, date di rimborso condizionali e importo del rimborso	
16	Date successive di esercizio dell'opzione, ove applicabile	
	<i>Cedole/dividendi</i>	
17	Cedole/dividendi fissi o variabili	
18	Tasso di interesse ed eventuali indici di riferimento	
19	Presenza di dispositivi di dividend stopper	
20	Pienamente discrezionali, parzialmente discrezionali o obbligatori	
21	Presenza di clausole di step-up o altri incentivi al rimborso	
22	Non cumulativi o cumulativi	
23	Convertibile o non convertibile	
24	Se convertibile, soglia(e) di attivazione	
25	Se convertibile, convertibilità integrale o parziale	
26	Se convertibile, tasso di conversione	
27	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa	
28	Se convertibile, specificare lo strumento risultante dalla conversione	
29	Se convertibile, specificare l'emittente dello strumento risultante dalla conversione	
30	Presenza di clausola di svalutazione	
31	In caso di clausola di svalutazione, soglia(e) di attivazione	
32	In caso di clausola di svalutazione, svalutazione integrale o parziale	
33	In caso di clausola di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea	
34	In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione	
35	Grado di prelazione in caso di liquidazione (specificare lo strumento con grado di prelazione immediatamente superiore)	
36	Presenza di caratteristiche non conformi, soggette a eliminazione progressiva	
37	Se presenti, specificare le caratteristiche non conformi	

47. Lo schema verrà messo a disposizione delle banche sotto forma di un foglio Excel sul sito internet del Comitato di Basilea. In gran parte dei casi le celle potranno essere compilate semplicemente selezionando un'opzione da un menù a cascata. Utilizzando i numeri di riferimento della colonna sinistra della tabella precedente, la tabella riportata qui sotto fornisce una spiegazione più dettagliata delle informazioni che le banche dovranno segnalare in ciascuna delle celle grigie, comprese, se applicabile, l'elenco delle opzioni che figureranno nei menù a cascata del foglio.

### Spiegazione delle voci dello schema di segnalazione delle principali caratteristiche degli strumenti del patrimonio di vigilanza

1	Identificare l'entità giuridica emittente dello strumento. <i>Campo libero</i>
2	Inserire l'identificatore unico (ad esempio CUSIP, ISIN o identificatore Bloomberg per i collocamenti privati). <i>Campo libero</i>
3	Specificare la norma o le norme che disciplinano lo strumento. <i>Campo libero</i>
4	Specificare il trattamento prudenziale da applicarsi durante la fase di transizione prevista da Basilea 3 (componente del patrimonio dalla quale lo strumento viene progressivamente eliminato). <i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Common Equity Tier 1] [Tier 1 aggiuntivo] [Tier 2]</i>
5	Specificare il trattamento prudenziale da applicarsi conformemente a Basilea 3, a prescindere dalle disposizioni transitorie. <i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Common Equity Tier 1] [Tier 1 aggiuntivo] [Tier 2] [Non più computabile]</i>
6	Specificare a quale/i livello/i del gruppo lo strumento è computato nel patrimonio. <i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Singola banca] [Gruppo] [Entrambi]</i>
7	Specificare il tipo di strumento, in base alla classificazione data dalle singole giurisdizioni. Contribuisce a illustrare in maniera più dettagliata le caratteristiche, in particolare durante il periodo di transizione. <i>Selezionare una delle seguenti opzioni: menù a cascata elaborato dalle singole giurisdizioni.</i>
8	Specificare l'importo computato nel patrimonio di vigilanza. <i>Campo libero</i>
9	Valore alla pari dello strumento. <i>Campo libero</i>
10	Specificare la classificazione contabile. Contribuisce alla valutazione della capacità di assorbimento delle perdite. <i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Patrimonio netto] [Passività al costo ammortizzato] [Passività al fair value] [Partecipazione di minoranza in una filiazione consolidata]</i>
11	Specificare la data originaria di emissione. <i>Campo libero</i>
12	Specificare se lo strumento è irredimibile o a scadenza. <i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Irredimibile] [A scadenza]</i>
13	Per gli strumenti a scadenza, specificare la data di scadenza originaria (giorno, mese e anno). Per gli strumenti irredimibili, utilizzare la dicitura "privo di scadenza". <i>Campo libero</i>
14	Specificare se esiste la facoltà di esercizio dell'opzione call a discrezione dell'emittente. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento. <i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Si] [No]</i>
15	Per gli strumenti che incorporano la facoltà di esercizio dell'opzione call a discrezione dell'emittente, specificare la prima data di esercizio della call prevista, se lo strumento prevede un'opzione call a una data specifica (giorno, mese e anno); inoltre precisare se lo strumento presenta opzioni call legate a eventi fiscali e/o regolamentari. Indicare anche il prezzo di esercizio. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento. <i>Campo libero</i>
16	Indicare l'esistenza e frequenza di eventuali date di esercizio successive, ove applicabile. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento. <i>Campo libero</i>
17	Specificare se le cedole/i dividendi sono fissi nell'arco della vita dello strumento, variabili nell'arco della vita dello strumento, attualmente fissi ma destinati a divenire variabili in futuro, attualmente variabili ma destinati a essere fissi in futuro. <i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Fissi] [Variabili] [Fissi poi variabili] [Variabili poi fissi]</i>
18	Specificare il tasso di interesse dello strumento ed eventuali indici di riferimento cui è collegata la cedola/il dividendo. <i>Campo libero</i>

19	<p>Specificare se il mancato pagamento di una cedola o di un dividendo sospenda il pagamento dei dividendi sulle azioni ordinarie (presenza di dispositivi di dividend stopper).</p> <p><i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Si] [No]</i></p>
20	<p>Specificare se l'emittente dispone di discrezionalità piena, parziale o nulla sul pagamento delle cedole/dei dividendi. Qualora la banca disponga in qualunque circostanza della piena discrezionalità di cancellare il pagamento delle cedole/dei dividendi, selezionare "pienamente discrezionali" (anche in presenza di dividend stopper che non incidano sulla capacità della banca di cancellare i pagamenti relativi allo strumento). Qualora invece la cancellazione del pagamento sia sottoposta a determinate condizioni (ad esempio la diminuzione del patrimonio al disotto di un certo livello), selezionare "parzialmente discrezionali". Qualora la banca non sia in grado di cancellare il pagamento se non in caso di insolvenza, selezionare "obbligatori".</p> <p><i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Pienamente discrezionali] [Parzialmente discrezionali] [Obbligatori]</i></p>
21	<p>Indicare l'eventuale presenza di clausole di step-up o di altri incentivi al rimborso.</p> <p><i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Si] [No]</i></p>
22	<p>Specificare se i dividendi/le cedole sono cumulativi o non cumulativi.</p> <p><i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Non cumulativi] [Cumulativi]</i></p>
23	<p>Specificare se lo strumento è convertibile o non convertibile. Contribuisce alla valutazione della capacità di assorbimento delle perdite.</p> <p><i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Convertibile] [Non convertibile]</i></p>
24	<p>Specificare le condizioni alle quali lo strumento viene convertito, compreso il raggiungimento del punto di non sopravvivenza. Laddove una o più autorità abbiano la facoltà di attivare la conversione, elencare le autorità in questione. Per ciascuna autorità, specificare se la base giuridica della facoltà di attivare la conversione deriva dalle clausole dello strumento stesso (base contrattuale) o dal regime normativo (base normativa).</p> <p><i>Campo libero</i></p>
25	<p>Per ciascuna soglia di attivazione, specificare se la conversione sarà: a) sempre integrale; b) integrale o parziale; c) sempre parziale.</p> <p><i>Campo libero da completare con riferimento alle suddette opzioni.</i></p>
26	<p>Specificare il tasso di conversione nello strumento avente maggiore capacità di assorbimento delle perdite. Contribuisce a valutare il grado di assorbimento delle perdite.</p> <p><i>Campo libero</i></p>
27	<p>Per gli strumenti convertibili, specificare se la conversione è obbligatoria o facoltativa. Contribuisce alla valutazione della capacità di assorbimento delle perdite.</p> <p><i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Obbligatoria] [Facoltativa] [N.A.]</i></p>
28	<p>Per gli strumenti convertibili, specificare lo strumento risultante dalla conversione. Contribuisce alla valutazione della capacità di assorbimento delle perdite.</p> <p><i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Common Equity Tier 1] [Tier 1 aggiuntivo] [Tier 2] [Altro]</i></p>
29	<p>Per gli strumenti convertibili, specificare l'emittente dello strumento risultante dalla conversione.</p> <p><i>Campo libero</i></p>
30	<p>Indicare l'eventuale presenza di una clausola di svalutazione. Contribuisce alla valutazione della capacità di assorbimento delle perdite.</p> <p><i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Si] [No]</i></p>
31	<p>Indicare la soglia di attivazione della svalutazione, compreso il punto di non sopravvivenza. Laddove una o più autorità abbiano la facoltà di attivare la svalutazione, elencare le autorità in questione. Per ciascuna autorità, specificare se la base giuridica della facoltà di attivare la svalutazione deriva dalle clausole dello strumento stesso (base contrattuale) o dal regime normativo (base normativa).</p> <p><i>Campo libero</i></p>
32	<p>Per ciascuna soglia di attivazione, specificare se la svalutazione sarà: 1) sempre integrale; 2) parziale o integrale; o 3) sempre parziale. Contribuisce a valutare il livello di assorbimento delle perdite al momento della svalutazione.</p> <p><i>Campo libero da completare con riferimento alle suddette opzioni.</i></p>
33	<p>Per gli strumenti con clausole di svalutazione, specificare se la svalutazione sarà permanente o temporanea. Contribuisce alla valutazione della capacità di assorbimento delle perdite.</p> <p><i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Permanente] [Temporanea] [N.A.]</i></p>
34	<p>Per gli strumenti a svalutazione temporanea, descrivere il meccanismo di rivalutazione.</p> <p><i>Campo libero</i></p>
35	<p>Specificare lo strumento avente il grado di prelazione immediatamente superiore. Contribuisce a valutare la capacità di assorbimento delle perdite in caso di liquidazione ("gone-concern"). Ove possibile, specificare i numeri di riferimento degli strumenti con grado di prelazione immediatamente superiore utilizzati nello schema per la segnalazione delle caratteristiche principali degli strumenti del patrimonio di vigilanza.</p> <p><i>Campo libero</i></p>
36	<p>Indicare l'eventuale presenza di caratteristiche non più conformi.</p> <p><i>Selezionare una delle seguenti opzioni: [Si] [No]</i></p>
37	<p>Descrivere le eventuali caratteristiche non conformi. Contribuisce alla valutazione della capacità dello strumento di assorbire le perdite.</p> <p><i>Campo libero</i></p>

## Allegato 4

### Schema di segnalazione per il periodo di transizione

48. Lo schema per il periodo di transizione ricalca quello definitivo da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2018 presentato nella sezione 1, con le seguenti aggiunte (evidenziate nella tabella seguente mediante l'uso di bordi punteggiati e testo maiuscolo).

- Una colonna aggiuntiva permetterà alle banche di segnalare l'importo di ciascun aggiustamento regolamentare soggetto al trattamento nazionale vigente durante la fase di transizione (indicato come "trattamento precedente a Basilea 3").
  - Esempio 1: in base alle disposizioni di Basilea 3, nel 2014 le banche dovranno applicare gli aggiustamenti regolamentari per il 20%. Si consideri una banca che presenta un "Avviamento al netto delle connesse passività per imposte" pari a \$100 milioni ed è situata in una giurisdizione che attualmente non richiede la deduzione di tale voce dal common equity. La banca segnalerà \$20 milioni nella prima delle due celle vuote alla riga 8 e \$80 milioni nella seconda. La somma delle due celle sarà pertanto pari all'aggiustamento regolamentare totale previsto da Basilea 3.
- Come accennato, la colonna aggiuntiva evidenzia per ciascun aggiustamento regolamentare l'**importo** soggetto al trattamento nazionale vigente, ma occorre esplicitare anche come tale importo venga considerato in base al trattamento nazionale vigente nel computo del patrimonio di vigilanza. A tal fine, sono state introdotte righe aggiuntive all'interno di ciascuna sezione dello schema dedicata agli aggiustamenti regolamentari per consentire alle singole giurisdizioni di sintetizzare i rispettivi trattamenti nazionali vigenti.
  - Esempio 2: si ipotizzi che la banca dell'esempio 1 si trovi in una giurisdizione dove, in base al trattamento attualmente vigente, l'avviamento vada dedotto dal Tier 1. La giurisdizione inserirà una nuova riga fra le righe 41 e 42 volta a indicare che durante il periodo di transizione parte dell'avviamento continuerà a essere dedotto dal Tier 1 (di fatto, dal Tier 1 aggiuntivo). Gli \$80 milioni che la banca aveva riportato nell'ultima cella della riga 8 dovranno essere riportati anche in questa nuova riga.

49. Oltre alla progressiva applicazione degli aggiustamenti regolamentari di Basilea 3, il periodo di transizione risulterà in alcuni casi anche nell'eliminazione graduale degli aggiustamenti prudenziali precedenti. In questi casi le nuove righe introdotte in ciascuna delle tre sezioni dedicate agli aggiustamenti regolamentari verranno utilizzate per indicare l'impatto di tale eliminazione.

- Esempio 3: si considerino una giurisdizione che attualmente prevede l'applicazione di filtri prudenziali alle plus e minusvalenze non realizzate sui titoli di debito disponibili per la vendita e una banca di tale giurisdizione che presenti una minusvalenza non realizzata di \$50 milioni. Le disposizioni transitorie prescrivono che la banca consideri nel calcolo del patrimonio il 20% di tale perdita (ossia \$10 milioni) nel 2014. Ciò significa che l'80% della perdita (ossia \$40 milioni) non sarà preso in considerazione nel computo. La giurisdizione introdurrà pertanto una riga aggiuntiva fra le righe 26 e 27 dello schema per consentire alle banche di aggiungere nuovamente la perdita non realizzata. La banca segnalerà pertanto \$40 milioni in questa riga come aggiunta al Common Equity Tier 1.

- Dal momento che il trattamento nazionale vigente di un aggiustamento regolamentare di Basilea 3 potrebbe prevedere l'applicazione di una ponderazione di rischio, le singole giurisdizioni potranno altresì inserire altre righe immediatamente prima di quella relativa alle attività ponderate per il rischio (riga 60). Le singole giurisdizioni dovranno specificare gli aggiustamenti regolamentari di Basilea 3 attualmente soggetti a ponderazione da elencare in ciascuna riga.
  - Esempio 4: si considerino una giurisdizione che applica attualmente una ponderazione di rischio pari al 200% alle attività nette di piani previdenziali a prestazione definita e una banca che nel 2014 detenga \$50 milioni di attività di questo tipo. Le disposizioni transitorie prevedono che in quell'anno la banca deduca il 20% di queste attività. Ciò significa che la banca riporterà \$10 milioni nella prima cella vuota della riga 15 e \$40 milioni nella seconda cella vuota (il totale delle due celle sarà pertanto pari all'aggiustamento regolamentare totale previsto da Basilea 3). La giurisdizione segnalerà in una delle righe inserite fra la riga 59 e la riga 60 che tali attività sono soggette a una ponderazione di rischio del 200% durante il periodo di transizione. La banca dovrà quindi riportare in tale riga l'importo di \$80 milioni (\$40 milioni x 200%).

<b>Schema comune di segnalazione da utilizzare durante il periodo di transizione degli aggiustamenti regolamentari (1° gennaio 2013-1° gennaio 2018)</b>		IMPORTI SOGGETTI AL TRATTAMENTO PRECEDENTE A BASILEA 3
<b>Common Equity Tier 1: strumenti e riserve</b>		
1	Azioni ordinarie computabili (o strumenti equivalenti per le banche costituite in forma diversa dalla società per azioni) emesse direttamente e relativo sovrapprezzo azioni	
2	Riserve di utili	
3	Riserve da valutazione (e altre riserve)	
4	<i>Strumenti di capitale emessi direttamente non più computabili nel CET1 (applicabile solo alle banche costituite in forma diversa dalla società per azioni)</i>	
	<i>Misure di ricapitalizzazione operate dal settore pubblico e computate integralmente fino al 1° gennaio 2018</i>	
5	Azioni ordinarie emesse da filiazioni e detenute da soggetti terzi (importo computabile nel CET1 del gruppo)	
6	<b>Common Equity Tier 1 al lordo degli aggiustamenti regolamentari</b>	
<b>Common Equity Tier 1: aggiustamenti regolamentari</b>		
7	Aggiustamenti prudenziali	
8	Avviamento (al netto delle connesse passività per imposte)	
9	Altre attività immateriali diverse dai diritti di servicing dei mutui ipotecari (al netto delle connesse passività per imposte)	
10	Attività per imposte anticipate che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle connesse passività per imposte)	
11	Riserva di copertura dei flussi finanziari	
12	Differenza negativa tra accantonamenti e perdite attese	
13	Proventi da cessione connessi con operazioni di cartolarizzazione (in base alle disposizioni del paragrafo 562 di Basilea 2)	
14	Plus e minusvalenze su passività finanziarie valutate al fair value dovute a variazioni nel proprio merito creditizio	
15	Attività nette di piani previdenziali a prestazione definita	
16	Investimenti in azioni proprie (se non già esclusi dal capitale azionario versato nello stato patrimoniale pubblicato)	
17	Partecipazioni incrociate nel common equity	

18	Investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale, al netto delle posizioni corte del caso, e delle quali la banca non possiede oltre il 10% del capitale ordinario emesso (importo eccedente la soglia del 10%)		
19	Investimenti significativi in azioni ordinarie di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale, al netto delle posizioni corte del caso (importo eccedente la soglia del 10%)		
20	Diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari (importo eccedente la soglia del 10%)		
21	Attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee (importo eccedente la soglia del 10%, al netto delle connesse passività per imposte)		
22	Importo eccedente la soglia del 15%		
23	di cui: investimenti significativi nelle azioni ordinarie di istituzioni finanziarie		
24	di cui: diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari		
25	di cui: attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee		
26	Aggiustamenti regolamentari nazionali		
	AGGIUSTAMENTI REGOLAMENTARI APPLICATI AL COMMON EQUITY TIER 1 RELATIVAMENTE AGLI IMPORTI SOGGETTI AL TRATTAMENTO PRECEDENTE A BASILEA 3		
	DI CUI: [INSERIRE IL NOME DELL'AGGIUSTAMENTO]		
	DI CUI: ...		
27	Aggiustamenti regolamentari applicati al Common Equity Tier 1 qualora il Tier 1 aggiuntivo e il Tier 2 non siano sufficienti a coprire le deduzioni		
28	<b>Totale degli aggiustamenti regolamentari applicati al Common Equity Tier 1</b>		
29	<b>Common Equity Tier 1 (CET1)</b>		
<b>Tier 1 aggiuntivo: strumenti</b>			
30	Strumenti computabili nel Tier 1 aggiuntivo emessi direttamente, e relativo sovrapprezzo		
31	di cui: classificati all'interno del patrimonio netto in base ai criteri contabili applicabili		
32	di cui: classificati all'interno del passivo in base ai criteri contabili applicabili		
33	<i>Strumenti di capitale emessi direttamente e soggetti all'eliminazione progressiva dal Tier 1 aggiuntivo</i>		
34	Strumenti del Tier 1 aggiuntivo (e strumenti del CET1 non compresi nella voce 5) emessi da filiazioni e detenuti da soggetti terzi (importo computabile nel T1A del gruppo)		
35	<i>di cui: strumenti emessi da filiazioni e soggetti all'eliminazione progressiva</i>		
36	<b>Tier 1 aggiuntivo al lordo degli aggiustamenti regolamentari</b>		
<b>Tier 1 aggiuntivo: aggiustamenti regolamentari</b>			
37	Investimenti in strumenti del Tier 1 aggiuntivo di propria emissione		
38	Partecipazioni incrociate in strumenti del Tier 1 aggiuntivo		
39	Investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale, al netto delle posizioni corte del caso, e delle quali la banca non possiede oltre il 10% del capitale ordinario emesso dall'entità in questione (importo eccedente la soglia del 10%)		
40	Investimenti significativi nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale (al netto delle posizioni corte del caso)		
41	Aggiustamenti regolamentari nazionali		
	AGGIUSTAMENTI REGOLAMENTARI APPLICATI AL TIER 1 AGGIUNTIVO RELATIVAMENTE AGLI IMPORTI SOGGETTI AL TRATTAMENTO PRECEDENTE A BASILEA 3		
	DI CUI: [INSERIRE IL NOME DELL'AGGIUSTAMENTO]		
	DI CUI: ...		
42	Aggiustamenti regolamentari applicati al Tier 1 aggiuntivo qualora il Tier 2 non sia sufficiente a coprire le deduzioni		



43	<b>Totale degli aggiustamenti regolamentari applicati al Tier 1 aggiuntivo</b>		
44	<b>Tier 1 aggiuntivo (T1A)</b>		
45	<b>Tier 1 (T1 = CET1 + T1A)</b>		
<b>Tier 2: strumenti e accantonamenti</b>			
46	Strumenti computabili nel Tier 2 emessi direttamente, e relativo sovrapprezzo		
47	<i>Strumenti di capitale emessi direttamente e soggetti all'eliminazione progressiva dal Tier 2</i>		
48	Strumenti del Tier 2 (e strumenti del CET1 e del T1A non compresi nella voce 5 o 34) emessi da filiazioni e detenuti da soggetti terzi (importo computabile nel Tier 2 del gruppo)		
49	<i>di cui: strumenti emessi da filiazioni e soggetti all'eliminazione progressiva</i>		
50	Accantonamenti		
51	<b>Tier 2 al lordo degli aggiustamenti regolamentari</b>		
<b>Tier 2: aggiustamenti regolamentari</b>			
52	Investimenti in strumenti del Tier 2 di propria emissione		
53	Partecipazioni incrociate in strumenti del Tier 2		
54	Investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale, al netto delle posizioni corte del caso, e delle quali la banca non possiede oltre il 10% del capitale ordinario emesso dall'entità in questione (importo eccedente la soglia del 10%)		
55	Investimenti significativi nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale (al netto delle posizioni corte del caso)		
56	Aggiustamenti regolamentari nazionali		
	AGGIUSTAMENTI REGOLAMENTARI APPLICATI AL TIER 2 RELATIVAMENTE AGLI IMPORTI SOGGETTI AL TRATTAMENTO PRECEDENTE A BASILEA 3		
	DI CUI: [INSERIRE IL NOME DELL'AGGIUSTAMENTO]		
	DI CUI: ...		
57	<b>Totale degli aggiustamenti regolamentari applicati al Tier 2</b>		
58	<b>Tier 2 (T2)</b>		
59	<b>Patrimonio totale (PT = T1 + T2)</b>		
	ATTIVITÀ PONDERATE PER IL RISCHIO RELATIVAMENTE AGLI IMPORTI SOGGETTI AL TRATTAMENTO PRECEDENTE A BASILEA 3		
	DI CUI: [INSERIRE IL NOME DELL'AGGIUSTAMENTO]		
	DI CUI: ...		
60	<b>Totale attività ponderate per il rischio</b>		
<b>Coefficienti patrimoniali</b>			
61	Common Equity Tier 1 (in percentuale delle attività ponderate per il rischio)		
62	Tier 1 (in percentuale delle attività ponderate per il rischio)		
63	Patrimonio totale (in percentuale delle attività ponderate per il rischio)		
64	Buffer di capitale specifico della banca (somma di coefficiente patrimoniale minimo CET1, buffer di conservazione del capitale, buffer anticiclico e requisito addizionale per le G-SIB, in percentuale delle attività ponderate per il rischio)		
65	<i>di cui: buffer di conservazione del capitale</i>		
66	<i>di cui: buffer anticiclico specifico della banca</i>		
67	<i>di cui: requisito addizionale per le G-SIB</i>		
68	Common Equity Tier 1 disponibile per la costituzione dei buffer (in percentuale delle attività ponderate per il rischio)		

<b>Requisiti minimi nazionali (se diversi da quelli previsti da Basilea 3)</b>		
69	Coefficiente patrimoniale minimo CET1 nazionale (se diverso da quello previsto da Basilea 3)	
70	Coefficiente patrimoniale minimo Tier 1 nazionale (se diverso da quello previsto da Basilea 3)	
71	Coefficiente patrimoniale minimo totale nazionale (se diverso da quello previsto da Basilea 3)	
<b>Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima della ponderazione per il rischio)</b>		
72	Investimenti non significativi nel capitale di altre società finanziarie	
73	Investimenti significativi nelle azioni ordinarie di società finanziarie	
74	Diritti relativi al servicing dei mutui ipotecari (al netto delle connesse passività per imposte)	
75	Attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee (al netto delle connesse passività per imposte)	
<b>Massimali applicabili al computo degli accantonamenti nel Tier 2 per perdite su crediti</b>		
76	Accantonamenti computabili nel Tier 2 relativi a esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)	
77	Massimale per il computo degli accantonamenti nel Tier 2 in base al metodo standardizzato	
78	Accantonamenti computabili nel Tier 2 relativi a esposizioni soggette al metodo dei rating interni (prima dell'applicazione del massimale)	
79	Massimale per il computo degli accantonamenti nel Tier 2 in base al metodo dei rating interni	
<b>Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto fra il 1° gennaio 2018 e il 1° gennaio 2022)</b>		
80	<i>Massimale attualmente applicato agli strumenti del CET1 soggetti a eliminazione progressiva</i>	
81	<i>Importo escluso dal computo del CET1 per l'applicazione del massimale (importo eccedente il massimale successivamente a rimborsi e scadenze)</i>	
82	<i>Massimale attualmente applicato agli strumenti del T1A soggetti a eliminazione progressiva</i>	
83	<i>Importo escluso dal computo del T1A per l'applicazione del massimale (importo eccedente il massimale successivamente a rimborsi e scadenze)</i>	
84	<i>Massimale attualmente applicato agli strumenti del Tier 2 soggetti a eliminazione progressiva</i>	
85	<i>Importo escluso dal computo del Tier 2 per l'applicazione del massimale (importo eccedente il massimale successivamente a rimborsi e scadenze)</i>	